



Strasburgo, 12.3.2013
COM(2013) 145 final

2011/0268 (COD)

Proposta di

**modifica della proposta della Commissione COM(2011) 607 final/2 di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio**

Proposta di

**modifica della proposta della Commissione COM(2011) 607 final/2 di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio**

La proposta della Commissione COM(2011) 607 final/2 è così modificata:

1) È aggiunto il seguente considerando 6 bis:

"(6 bis) Alla luce della necessità persistente di combattere la disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, occorre dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI – *Youth Employment Initiative*), che dovrebbe sostenere, in tali regioni, i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET - *not in employment, education or training*) sostenendo e accelerando la realizzazione delle attività finanziate dal FSE. Alla YEI andrebbero attribuiti fondi specifici aggiuntivi pari agli investimenti del FSE. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, la YEI dovrebbe mirare a integrare le altre azioni del FSE e nazionali per i NEET, con l'obiettivo di attuare la "garanzia per i giovani"¹."

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (di seguito "FSE"), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili."

3) All'articolo 3, il paragrafo 1, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

- "ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (di età compresa tra i 15 e i 24 anni) disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, in particolare nel quadro della garanzia per i giovani;"

4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

¹ Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani, XXX.

"Articolo 5

Indicatori

1. Gli indicatori comuni definiti nell'allegato I del presente regolamento e gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici di ciascun programma si riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori di risultato comuni e specifici di ciascun programma si riferiscono agli assi prioritari. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti disponibili. Saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022.

- 1 bis* In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli indicatori definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento vanno collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2022 e a un valore di riferimento.
2. Parallelamente ai rapporti annuali di esecuzione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla categorizzazione e sugli indicatori di realizzazione e di risultato."

5) È aggiunto il seguente capitolo III bis:

"Capitolo III bis

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Articolo 15 bis

Obiettivo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

L'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sosterrà la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione di cui all'allegato III *ter* del regolamento (UE) n. [CPR], con azioni di supporto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti nelle regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, anche disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione.

D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10% dei fondi della YEI, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile diverse dalle regioni ammissibili NUTS 2.

Articolo 15 ter
Concentrazione tematica

La dotazione specifica della YEI non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

Articolo 15 quater
Programmazione

L'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è integrata nella programmazione del FSE a norma dell'articolo 87 del regolamento (UE) n. [CPR]. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione della YEI nell'accordo di partenariato e nel programma operativo.

Sono possibili una o più delle seguenti forme:

- (a) un apposito programma operativo;
- (b) un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;
- (c) una parte di un asse prioritario.

Articolo 15 quinquies
Monitoraggio e valutazione

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. [CPR], il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel contesto del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Il rapporto annuale di esecuzione e il rapporto finale di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. [CPR], contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
3. Contemporaneamente al rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. [CPR], l'autorità di gestione trasmette per via elettronica i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. I dati trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.
4. Il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [CPR], e il rapporto finale presentano le risultanze principali delle valutazioni, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, dell'efficacia, dell'efficienza e

dell'impatto dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

5. Nel rapporto sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. [CPR] figurano informazioni addizionali sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e si valuta la sua attuazione.
6. L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno del Fondo sociale europeo e della dotazione specifica della YEI e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione.

Articolo 15 sexies

Misure di informazione e pubblicità

1. I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno della YEI.
2. Qualsiasi documento, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, riguardante tali operazioni contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dalla YEI.

Articolo 15 septies

Assistenza tecnica

La dotazione specifica della YEI può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica dello Stato membro.

Articolo 15 octies

Sostegno finanziario

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno del FSE e della dotazione specifica della YEI per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno del FSE è almeno pari al sostegno della dotazione specifica della YEI.
2. Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione fissa anche il rapporto tra il FSE e la dotazione specifica della YEI.
3. Quando la YEI è attuata con un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione del FSE si applica il tasso di cofinanziamento più alto.

La dotazione specifica della YEI non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale.

Il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione del FSE e della dotazione speciale dell'iniziativa.

Articolo 15 nonies
Gestione finanziaria

In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 120 del regolamento (UE) n. [CPR], quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale della YEI per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione al FSE o alla dotazione specifica della YEI secondo il rapporto di cui all'articolo 15 *octies*, paragrafo 2."

6) É aggiunto il seguente allegato II:

"Allegato II
Indicatori dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI)

I dati relativi a tutti gli indicatori di cui al presente allegato devono essere forniti nei rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. [CPR]. Tutti i dati devono essere suddivisi per genere.

Si applicano i seguenti indicatori di risultato immediato:

- partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dall'adesione all'operazione della YEI*;
- partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dall'adesione all'operazione della YEI*;
- partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dall'adesione all'operazione della YEI*.

Si applicano i seguenti indicatori di risultato a più lungo termine:

- partecipanti che, 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*.

In deroga all'allegato I, i dati relativi ai seguenti indicatori comuni di risultato a lungo termine sono riportati nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2

- partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione*;
- partecipanti che esercitano un'attività autonoma 6 mesi dopo la fine della loro partecipazione*."